



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023 NUOVA IMU (L. 160/2019) - AGGIORNAMENTO	Nr. Progr.	88
	Data	22/12/2022
	Seduta NR.	13

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA in data 22/12/2022

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE in modalità videoconferenza, oggi 22/12/2022 alle ore 18:30 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale all'apertura della seduta risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FALZONE GIAMPIERO	S	PALTRINIERI FEDERICO	N	TINTI RICCARDO	N
CAPPELLETTI SIMONE	S	LANEVE MARINO	S	VERONESI LEO	S
FARSETTI SARA	N	LUMIA SIMONE	S	GUERMANDI MARCO	S
GHERARDI LUCA	S	TAROZZI LUANA	S		
MATTIOLI OVIGLIO MARIA CLARA	S	FRANCESCHELLI TOMMASO	S		
BORDENGA CLELIA	S	VALERIO ANTONIO	S		
CAFFARRI MARIA LINDA	S	DONATO LORENZO	S		
<i>Totale Presenti: 14</i>		<i>Totale Presenti in Colleg.: 0</i>		<i>Totali Assenti: 3</i>	

Assenti Giustificati i signori:

FARSETTI SARA; PALTRINIERI FEDERICO; TINTI RICCARDO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa BEATRICE BONACCURSO.

In qualità di PRESIDENTE, Sig. SIMONE CAPPELLETTI assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati a scrutatori i Consiglieri:

VERONESI LEO, TAROZZI LUANA, FRANCESCHELLI TOMMASO.

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg.ri consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

OGGETTO:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023 NUOVA IMU (L. 160/2019) - AGGIORNAMENTO

Per l'organizzazione dei lavori della presente seduta di consiglio, il presente verbale è integrato dalla deliberazione n. 85 del 22/12/2022.

Il Presidente passa alla trattazione del punto 4 all'ODG e cede la parola al Vicesindaco per l'illustrazione.

Il Vicesindaco, come anticipato nell'illustrazione del punto precedente, spiega che l'aggiornamento posto in votazione prevede l'aliquota:

- 0,60 per l'abitazione principale di lusso (categoria A1, A8, A9) che a Calderara sono 3/4 abitazioni;
- 0,53 per unità immobiliare relative a cittadini non residenti sul territorio italiano;
- 1 per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti e per gli immobili locati a canone libero e relative pertinenze;
- 0,70 per immobili affittati a canone concordato;
- 1,06 per gli immobili sfitti;
- 0,53 per gli alloggi IACP,
- 0,10 per fabbricati rurali;
- 1 per immobili di categoria D uso produttivo (di cui lo 0,76 viene dato allo Stato);
- 1 per l'aliquota ordinaria e quindi tendenzialmente tutto ciò che non è abitazione principale;
- 0,70 i terreni agricoli.

Si mantiene le detrazioni a 200,00 euro.

Il Presidente cede la parola al Consigliere Veronesi, Capogruppo del "Movimento 5 Stelle" che chiede se per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti e i terreni agricoli la tassazione è rimasta la stessa dell'anno scorso;

Il Vicesindaco risponde, previa verifica che sui terreni agricoli è stata modificata dallo 0,68 allo 0,70 non tanto perché era un aumento di gettito ma per uniformità della politicatariffaria sull'IMU. Naturalmente si sta parlando di terreni agricoli non condotti direttamente dal proprietario perché quelli sono esenti.

Si rimanda alla registrazione della seduta consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la legge di stabilità 2014 (art. 1 commi 639-704 L. 27 dicembre 2013 n. 147) istituì, nell'ambito di un complessivo disegno di riforma della tassazione immobiliare locale, la IUC Imposta Unica Comunale composta da IMU (imposta municipale propria); Tari (tassa rifiuti) e Tasi (tassa sui servizi indivisibili);
- la legge di stabilità 2019 (art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160) ha previsto con decorrenza dall'anno 2020 sia che " *l'imposta unica comunale, di cui all'art 1 comma 639 della L. 147/2013 fosse abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti Tari....*" sia che " *l'imposta municipale propria Imu fosse disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783.....*"

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

Richiamato altresì l'art. 1 comma 780 L. 160/2019 con il quale, a decorrere dal 01 Gennaio 2020, sono abrogati il comma 639 nonché i commi successivi dell'art. 1 della L. n. 147/2013 concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta IUC limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'Imu e della Tasi (restano ferme le disposizioni Tari) , abrogando altresì le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente Legge;

Rilevato che ai sensi dell'art. 1 comma 758 L.160/2019 sono esenti dall'imposta Imu :

I terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;

Rilevato che: ai sensi dell'art. 1 comma 759 L. 160/2019 sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

Visto l'art. 1 comma 747 della L. 160/2019 che dispone che la base imponibile è ridotta al 50% nei seguenti casi:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Visto l'art. 1 comma 760 della L. 160/2019 che dispone per le abitazioni locatate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 la riduzione del 25% dell'aliquota stabilita dal comune (regolamentata dal comune solo per la fattispecie rientrante nella fattispecie della L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3);

Visto l'art.1, c.c.21-24, L. n.208/2015 che dispone la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i così detti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato che il gettito complessivo dell'IMU è così suddiviso tra Stato e comune:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D, ad aliquota pari allo 0,76% (art. 1, c. 744, L. n. 160/2019);

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2023;

Visti:

- a) l'art.174 del d.lgs n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione " *le deliberazioni con le quali sono determina-*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

ti, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali";

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2011,n.448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF di cui all' art.1 comma 3, del D.Lgs 28 settembre 1998, n.360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale predispose: “ *gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”

Rilevato che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 del 18 febbraio ha chiarito quanto segue: “(...) *atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante*”;

Rilevato peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2023 secondo i criteri adottati nel 2020.

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019 fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,5% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557;
- aliquota dello 0,1% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
- aliquota dello 0,86% per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato);
- aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 1, cc. 748-755, L. n. 160/2019, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9, incrementabile sino allo 0,6% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, c. 3-bis, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, incrementabile sino allo 0,25% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per i terreni agricoli, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;
- aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato), incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino allo 0,76%;
- aliquota per tutti gli altri immobili, incrementabile sino all'1,06% e riducibile sino all'azzeramento;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 25/06/2020 applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. 160/2019 ;

Ricordato che ai sensi dell'art 5 lettera f) del Regolamento IMU suddetto è stata assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare e relativa pertinenza posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la casa utilizzata precedentemente dall'anziano o disabile fosse la sua abitazione principale e che la stessa non risulti locata;

Ritenuto pertanto di approvare per l'anno **2023** le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso A1 A8 A9	0,60%
Pertinenze delle abitazioni principali di lusso A1 A8 A9 intendendosi <u>esclusivamente</u> quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L'unità adibita a pertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta;	0,60%
Unità immobiliari e relative pertinenza posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (AIRE)	0,53%
Immobili concessi in comodato gratuito e relative pertinenze(fatte eccezione per gli immobili	1,00%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

A1A8 e A9)(riduzione base imponibile come disposto dalla L. 160 art. 1 comma 747 lettera C)	
Immobili locati a canone libero e relative pertinenze	1,00%
Immobili affittati a canone concordato e relative pertinenze (intendendosi <u>esclusivamente</u> quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale) alle condizioni definite in base alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta (l'imposta, determinata applicando le aliquote predisposte dal comune, è ridotta al 75% come disposto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 760);	0,70%
Immobili residenziali sfitti e pertinenze <u>previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;</u>	1,06%
Alloggi IACP	0,53%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9 comma 3 bis dl. 557/93 convertito con L. 133/94	0,1%
Fino all'anno 2021 per i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fino a quando permane tale situazione e non siano locati). A decorrere dal 01 Gennaio 2022 sono esenti Imu se permangono le caratteristiche di cui sopra	Azzeramento aliquota
Immobili categoria D (uso produttivo)	1,00%
Aliquota ordinaria	1,00%
Aree Fabbricabili e potenzialmente fabbricabili	1,00%
Terreni agricoli	0,70%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all' Art. 1 del dl n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art 1 comma 3 del succitato dl	Esenti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

Detrazioni abitazione principale (cat A1 A8 A9)	€ 200,00
Detrazioni IACP	€ 200,00

Richiamato l'art. 13, cc. 15-15-quater, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Preso atto che, specificamente per l'IMU, l'art. 1, c. 767, L. n. 160/2019 dispone:

“Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze Prot. n. 4.033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie;

Vista la modifica intervenuta con l'entrata in vigore della L.160/2019 il gettito tributario atteso dalla nuova IMU è pari per l'anno 2023 ad euro 4.175.000,00 ad esclusione del gettito stimato tenendo conto e della possibilità introdotta con la L.160/2019 di effettuare i così detti ravvedimenti operosi "lunghi" e "lunghissimi" .

Considerato che le aliquote devono essere approvate con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;

Acquisiti, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000 (TUEL), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile del Settore Finanziario;

Visto il parere del revisore dei conti acquisito al prot. n. 36211 del 19/12/2022

Aperta votazione telematica: con 11 voti favorevoli, 3 astenuti (i Consiglieri Veronesi e Guermandi del Gruppo "Movimento 5 Stelle" e il Consigliere Donato del Gruppo "Uniti per Calderara"), accertati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, su numero 14 Consiglieri presenti;

DELIBERA

- 1) di approvare per **l'anno d'imposta 2023** le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso A1 A8 A9	0,60%
Pertinenze delle abitazioni principali di lusso A1 A8 A9 intendendosi <u>esclusivamente</u> quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L'unità adibita a pertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta;	0,60%
Unità immobiliari e relative pertinenza posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (AIRE)	0,53%
Immobili concessi in comodato gratuito (fatta eccezione per gli immobili A1 A8 e A9) e relative pertinenze(riduzione base imponibile come	1,00%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

disposto dalla L. 160 art. 1 comma 747 lettera C)	
Immobili locati a canone libero e relative pertinenze	1,00%
Immobili affittati a canone concordato e relative pertinenze (intendendosi <u>esclusivamente</u> quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale) alle condizioni definite in base alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta; (l'imposta, determinata applicando le aliquote predisposte dal comune, è ridotta al 75% come disposto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 760);	0,70%
Immobili residenziali sfitti e pertinenze <u>previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;</u>	1,06%
Alloggi IACP	0,53%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9 comma 3 bis dl. 557/93 convertito con L. 133/94	0,1%
Fino all'anno 2021 per i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fino a quando permane tale situazione e non siano locati). A decorrere dal 01 Gennaio 2022 sono esenti Imu se permangono le caratteristiche di cui sopra	Azzeramento aliquota
Immobili categoria D (uso produttivo)	1,00%
Aliquota ordinaria	1,00%
Aree fabbricabili e potenzialmente fabbricabili	1,00%
Terreni agricoli	0,70%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all' Art. 1 del dl n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art 1 comma 3 del succitato dl	Esenti
Detrazioni abitazione principale (cat A1 A8 A9)	€ 200,00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

Detrazioni IACP	€ 200,00
-----------------	----------

- 2) di dare atto che le aliquote e le detrazioni confermate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° Gennaio 2023;
- 3) di dare atto che per tutto quanto non previsto dalla presente deliberazione si rimanda alla normativa vigente in materia;
- 4) di inoltrare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, copia conforme del presente provvedimento esclusivamente in via telematica. tramite il sito del portale del federalismo fiscale;
- 5) di dare atto che il gettito tributario atteso è pari ad euro 4.175.000,00 per l'anno 2023;
- 6) di dichiarare, con esplicita e separata votazione telematica, portante lo stesso esito della precedente e tenutasi con le stesse modalità, accertato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Allegati:
- *Pareri*

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 88 DEL 22/12/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SIMONE CAPPELLETTI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA BEATRICE BONACCURSO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Lgs. 82/2005).



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **83** del **10/11/2022**

Numero Delibera **88** del **22/12/2022**

Settore/Servizio: **SETTORE FINANZIARIO / SERVIZIO**

TRIBUTI/CANONI/RISCOSSIONI COATTIVE/RECUPERO EVASIONE FISCALE

OGGETTO

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023 NUOVA IMU (L. 160/2019) - AGGIORNAMENTO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 19/12/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 19/12/2022

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
FERRARO CARMEN

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.L. vo 82/2005)



COMUNE DI CALDERARA DI RENO

Verbale n° 53 del 19 dicembre 2022 del Revisore dei Conti

Parere sulla Proposta di Delibera di Consiglio Comunale avente ad oggetto:

" ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023 NUOVA IMU (L. 160/2019) -

L'anno 2022 il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 9,30 il Revisore dei conti del Comune di Calderara di Reno, Dott. Aristide Pincelli, presso il proprio studio ha redatto il presente verbale contenente il parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: " ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2023 NUOVA IMU (L. 160/2019) – ”

Il Revisore informa che con mail del 16 dicembre 2022 alle ore 15,37 l'Ente ha richiesto allo scrivente il parere in oggetto.

Alla richiesta ha allegato:

- la Proposta di Delibera di Consiglio Comunale

VISTO

l'art 172 comma 1 lettera c, l'art. 174 e l'art. 239 comma 1 lettera b n.7 del D.Lgs. 267/2000,

RITENUTO CHE

l'Ente con la delibera in questione intende, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 23/25 variare le aliquote IMU per l'anno 2023 come di seguito indicato:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso A1 A8 A9	0,60%
Pertinenze delle abitazioni principali di lusso A1 A8 A9 intendendosi <u>esclusivamente</u> quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine),	0,60%

C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale. L'unità adibita a pertinenza dovrà essere dichiarata al Comune con apposita comunicazione entro il termine di versamento dell'imposta;	
Unità immobiliari e relative pertinenza posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato (AIRE)	0,53%
Immobili concessi in comodato gratuito e relative pertinenze(fatte eccezione per gli immobili A1A8 e A9)(riduzione base imponibile come disposto dalla L. 160 art. 1 comma 747 lettera C)	1,00%
Immobili locati a canone libero e relative pertinenze	1,00%
Immobili affittati a canone concordato e relative pertinenze (intendendosi <u>esclusivamente</u> quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garage) e C/7 (posto auto ora classate come C6 cl.1) nella misura di una sola unità pertinenziale per ogni categoria catastale) alle condizioni definite in base alla L. 9 dicembre 1998 n. 431 art. 2 comma 3 previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta (l'imposta, determinata applicando le aliquote predisposte dal comune, è ridotta al 75% come disposto dalla L. 160/2019 art. 1 comma 760);	0,70%
Immobili residenziali sfitti e pertinenze <u>previa comunicazione al comune entro i termini di versamento dell'imposta;</u>	1,06%
Alloggi IACP	0,53%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art 9 comma 3 bis dl. 557/93 convertito con L. 133/94	0,1%
Fino all'anno 2021 per i Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (fino a quando permane tale situazione e non siano locati). A decorrere dal 01 Gennaio 2022 sono esenti Imu se permangono le caratteristiche di cui sopra	Azzeramento aliquota
Immobili categoria D (uso produttivo)	1,00%
Aliquota ordinaria	1,00%
Aree Fabbricabili e potenzialmente fabbricabili	1,00%
Terreni agricoli	0,70%
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di cui all' Art. 1 del dl n. 99/2004 iscritti alla previdenza agricola comprese le società agricole di cui all'art 1 comma 3 del succitato dl	Esenti
Detrazioni abitazione principale (cat A1 A8 A9)	€ 200,00
Detrazioni IACP	€ 200,00

VISTO

1. lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento comunale di contabilità vigente;
- il D. Lgs.n. 18 agosto 2000, n. 267 - T.U.E.L. – e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Regolamento per l'applicazione della Nuova Imposta Municipale Propria (IMU), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 in data 25/06/2020 applicabile alle nuove disposizioni previste dalla L. 160/2019 ;

Tenuto conto che l'Ente ha acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L), gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi da Responsabile del Settore Finanziario;

ESPRIME

per quanto di sua competenza, parere favorevole alla proposta di confermare per l'anno d'imposta 2023 le aliquote e le detrazioni dell'IMU.

Ferrara, 19/12/2022

Il Revisore dei Conti
del Comune di Calderara di Reno
Dott. Aristide Pincelli